
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Seduta del 2 marzo 2000

Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro della pubblica Istruzione e dal Ministro del Lavoro sulla attuazione delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di frequenza delle attività formative di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato in sede tecnica Stato-Regioni;

Visto l'articolo 2, comma 2 lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'accordo per l'individuazione degli

*Oggetto: Accordo
Stato-Regioni per
l'attuazione delle
disposizioni vigenti
in materia di obbligo
di frequenza delle attività
formative (articolo 68
della legge 17 maggio
1999, n. 144).*

*La Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di
Trento e Bolzano*

standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 1999;

Considerata la necessità di stabilire un forte coordinamento fra istituzioni statali e organismi regionali e locali coinvolti nell'esercizio della attività finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonché nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

Ritenuto che per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi alla creazione di un sistema integrato scuola - lavoro per la formazione dei giovani, risulta utile e necessario fissare criteri di riferimento univoci per tutto il territorio nazionale in particolare in materia di assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative;

Considerato che tale obbligo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione sia nel sistema di istruzione scolastica, che in quello della formazione professionale nonché nell'esercizio dell'apprendistato;

Considerata la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;

Visto lo schema di regolamento con il quale si disciplinano gli adempimenti statali in materia di obbligo formativo, sottoposto in data odierna al parere della Conferenza;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sancisce

Il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Governo, Regioni e Province autonome convengono sui seguenti obiettivi relativi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144:

L'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative, che può essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, è da considerarsi un obiettivo primario condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in materia.

I percorsi regionali di formazione, che si articolano in cicli formativi, devono assicurare anche misure di accompagnamento volte a favorire l'inserimento professionale dei giovani tenendo conto delle peculiarità occupazionali locali.

È assicurata la diffusione di standard formativi omogenei in tutto il territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le modalità, i tempi e i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento citato in premessa.

Sono individuati percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle specificità del soggetto nonché delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i quali devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a consentire la loro partecipazione alle iniziative di formazione.

Si provvede alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale, interregionale e locale di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad un obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per l'impiego; questi ultimi nell'ambito delle loro competenze, predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati.

Sono individuate le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato.

Sono promosse intese fra regioni, province delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire l'integrazione fra percorsi scolastici e di formazione professionale.

Si provvede alla creazione di un sistema di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi realizzati, sul livello qualitativo dei cicli formativi svolti nonché sull'incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.

Gli obiettivi sopra individuati sono realizzati con le modalità di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo.

ALLEGATO TECNICO

Paragrafo 1: *Assolvimento dell'obbligo formativo nella formazione professionale*

1. L'obbligo di frequenza di attività formative di seguito denominato obbligo formativo può essere assolto nel sistema di formazione professionale regionale attraverso la frequenza delle attività formative disciplinate dalla vigente legislazione.
2. I percorsi regionali di formazione rivolti all'assolvimento dell'obbligo formativo si articolano attraverso i cicli formativi previsti dalla legislazione vigente in materia. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l'accesso ai cicli successivi omogenei o credito per l'accesso a cicli diversi o per la transizione nel sistema di istruzione o nell'esercizio dell'apprendistato, fatta salva la possibilità di certificazione, ad istanza degli interessati, di specifiche competenze acquisite con la frequenza dei corsi per periodi più brevi.
3. L'accesso ai cicli della formazione è garantito a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ed è consentito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità possedute dai singoli e sulla base del riconoscimento di crediti formativi acquisiti attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di apprendistato e di lavoro. A tal fine le

agenzie formative predispongono moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità, competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.

4. Per conseguire una qualifica professionale valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i percorsi di formazione professionale da frequentare non possono avere durata complessiva inferiore a due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti. Il conseguimento della qualifica può dare accesso a un successivo ciclo di specializzazione.
5. Al fine di diffondere standard formativi omogenei a livello nazionale nella strutturazione dei percorsi formativi si persegue l'obiettivo dello sviluppo di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali anche mediante le attività di tirocinio al fine di realizzare un percorso educativo unitario.
6. I percorsi formativi devono inoltre assicurare misure di accompagnamento finalizzate a favorire l'inserimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale.
7. Le agenzie di formazione svolgono verifiche in itinere e finali per accertare il conseguimento delle competenze di cui al punto 5.
8. Nei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo devono essere create condizioni didattiche e logistiche tali da consentire a soggetti svantaggiati e portatori di handicap di fruire a pieno titolo delle opportunità formative. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi ed offerti moduli e servizi di sostegno.
9. Le agenzie formative, sulla base degli indirizzi espressi dalle regioni o dalle province delegate adottano sistemi di valutazione della qualità dell'offerta formativa erogata e percepita nei suoi esiti.
10. le regioni o le province delegate regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione tra le scuole, le agenzie formative e i servizi per l'impiego competenti per territorio, di seguito denominati servizi per l'impiego, delle informazioni relative ai giovani soggetti a obbligo formativo che abbandonano il percorso scolastico o formativo.
11. Per i giovani soggetti ad obbligo formativo che si trovano in condizione lavorativa con contratto diverso dall'apprendistato le regioni o le province delegate programmano specifiche attività formative finalizzate all'assolvimento dell'obbligo anche sulla base di intese con le istituzioni scolastiche. Nell'ambito del modulo di accoglienza di cui al punto 3 verranno definite le modalità di frequenza del percorso formativo.

Paragrafo 2: Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato

1. Le Regioni organizzano l'attività di formazione esterna per gli apprendisti sulla base di quanto disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dal regolamento attuativo dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Per i soggetti portatori di handicap devono essere create condizioni di-

dattiche, educative, organizzative e logistiche tali da assicurare la frequenza a pieno titolo delle opportunità formative in funzione del successo formativo. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi, e devono essere offerti moduli e servizi di sostegno.

3. Allo scopo di facilitare a livello locale l'incontro tra domanda e offerta, i servizi per l'impiego decentrati organizzano apposite banche dati contenenti i curricula dei giovani che desiderano assolvere l'obbligo formativo in apprendistato e le relative richieste di assunzione delle imprese.
4. la cessazione dal rapporto di lavoro in apprendistato va quanto prima comunicata ai Servizi per l'impiego, che contattano i giovani a fini di orientamento.

Paragrafo 3: *Organizzazione dei servizi per l'impiego*

1. I servizi per l'impiego predispongono, relativamente alle funzioni di loro competenza, una anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico.
2. Le regioni, le province delegate ed i comuni disciplinano, relativamente alle funzioni di loro competenza, la costituzione delle banche dati e le modalità di scambio di informazioni tra i servizi per l'impiego decentrati, gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l'orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.
3. I servizi per l'impiego convocano, per un colloquio di informazione e di orientamento, i giovani soggetti ad obbligo formativo e che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare la scuola o le attività formative.
4. I colloqui di informazione ed orientamento sono finalizzati:
 - a) ad individuare le competenze, le capacità, le attitudini e gli interessi dei giovani;
 - b) ad informare i giovani sulle opportunità formative e di lavoro in apprendistato esistenti sul territorio, nonché sugli interventi per il sostegno finanziario alla frequenza formativa;
 - c) ad assicurarne l'iscrizione ad un percorso di formazione professionale qualora il giovane non risulti già assunto come apprendista.
5. Al fine di assicurare la personalizzazione dell'intervento orientativo i servizi per l'impiego decentrati nominano un tutor per i giovani di cui al punto 3. Il tutor esegue il monitoraggio del percorso formativo dei giovani provvedendo anche a contattare le famiglie o ad attivare altri servizi di intervento sociale ove ritenuto necessario.

Paragrafo 4: *Interazione fra istruzione e formazione professionale*

1. Le Regioni e le Province delegate, promuovono con l'amministrazione scolastica apposite intese a promuovere l'integrazione tra i percorsi scolastici e di formazione professionale. Attraverso tali intese vengono:

- a) progettate iniziative di formazione integrata tra scuole e agenzie di formazione professionale;
- b) stabiliti il valore dei crediti formativi maturati: presso la formazione professionale a tempo pieno oppure all'interno dell'apprendistato per il rientro nei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore ed il valore dei crediti formativi maturati presso la scuola secondaria ai fini del passaggio al sistema di formazione professionale o all'apprendistato.

Paragrafo 5: *Certificazioni finali*

1. L'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative mediante conseguimento della qualifica professionale è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo all'interno del sistema di della formazione professionale regionale o nell'esercizio dell'apprendistato l'attestazione è rilasciata secondo modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali.

Paragrafo 6: *Monitoraggio della legge*

1. Le amministrazioni regionali in raccordo con le amministrazioni provinciali e comunali predispongono, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione dell'obbligo formativo sotto l'aspetto quantitativo e sul suo impatto sull'utenza e sull'offerta formativa ai fini dell'elaborazione da parte del Governo, con l'assistenza tecnica dell'Isfol, di una relazione generale sull'attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Paragrafo 7: *Esercizio progressivo delle funzioni*

1. L'obbligo formativo viene attuato progressivamente a partire dall'anno 2000 per tutti i giovani residenti sul territorio nazionale che:
 - a) nell'anno 2000 compiono 15 anni ed hanno assolto all'obbligo di istruzione;
 - b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
 - c) a decorrere dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.